

Amministratori

Niente recesso da una società inhouse che opera in ragione della decisione di ente di gestione di Ato

Due sentenze gemelle del Consiglio di Stato chiudono uno stillicidio di richieste di liquidazione quote che rischiava di creare serie difficoltà al gestore

▲
Stampa

di Stefano Pozzoli

17 Maggio 2024

Non c'è diritto di recesso da una società in house che opera in ragione di una decisione di ente di Gestione di Ato, ancora alle decisioni di Ato i Comuni devono attenersi. Due sentenze gemelle del Consiglio di Stato ([n. 4123 del 7 maggio 2024](#) e [n. 4153 del 9 maggio 2024](#)) non solo chiudono uno stillicidio di richieste di liquidazione quote che rischiava di creare serie difficoltà al gestore dell'infrastruttura idrica di Milano e Monza, ma servono anche a scolpire dei principi fondamentali in tema di servizio idrico integrato rispetto a cui spesso sono nati non pochi dubbi.

La questione nasce successivamente alla divisione della provincia di Milano in Città Metropolitana di Milano e Provincia di Monza e Brianza. Su quest'ultimo territorio, per vicende che non stiamo a ricordare, insistono due aziende idriche, il Gestore della provincia di Milano, che resta comunque responsabile delle infrastrutture e quindi della gestione del "servizio all'ingrosso" e il gestore della Provincia di Monza e Brianza, che si occupa invece della distribuzione.

Alcuni Comuni della Provincia di Monza e Brianza, però, hanno iniziato a chiedere la liquidazione della propria quota prima ai sensi della legge 190/2014, e poi a fronte della previsione degli articoli 20 e 24 del Tusp.

Nel caso di specie, però, sono stati gli Enti di Governo dell'Ato MI e dell'Ato MB a prevedere che i Comuni dell'Ato MB ricompresi nell'inter-ambito acquisissero e mantenessero la partecipazione al capitale sociale di gruppo, come sancito dalla convenzione.

Centrale, per il Consiglio di Stato, è che il gruppo operi nel quadro delle decisioni assunte in sede di governo d'ambito in relazione alle modalità di gestione del servizio. Infatti, come già sottolineato dal Tar appellato, «La scelta del modello gestionale ed organizzativo del servizio idrico integrato, contenuta nel piano d'ambito, è stata interamente riservata dall'articolo 149 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla discrezionalità degli enti di governo dell'ambito ed è stata perciò sottratta ope legis agli enti locali che ne beneficiano, i quali non possono effettuare scelte autonome, con essa contrastanti».

Per ribadire il concetto il Consiglio di Stato ricorda «quanto chiarito dalla Corte dei Conti Piemonte, Sez. contr., Delibera, 26/09/2022, n. 108» per la quale «l'ente locale, ai sensi dell'art. 149-bis, d.lgs. n. 152/2006, è obbligato a partecipare alla società in house alla quale l'Ente di governo d'ambito ha affidato direttamente la gestione del servizio idrico integrato. Tale partecipazione comporta l'applicazione, nei confronti dell'ente pubblico partecipante, dell'art. 3-bis, c. 1-bis, ultimo periodo, D.L. n. 138/2011, senza che lo stesso ente socio possa opporre generici impedimenti finanziari per sottrarsi agli adempimenti richiesti dalla legge».

Infatti, l'erogazione di servizi inerenti a un bene primario, quali sono le risorse idriche, non può essere condizionata da esigenze finanziarie del singolo ente locale, principio stabilito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 275/2016, secondo il quale «è la garanzia dei diritti incompressibili ad incidere sul bilancio, e non l'equilibrio di questo a condizionarne la doverosa applicazione».

Queste puntualizzazioni del Consiglio di Stato sono importanti, perché chiariscono l'importanza e l'obbligatorietà dei percorsi di ambito territoriale ottimale, dove questi sono previsti dalla normativa. È chiariscono che nel caso di decisioni di Ato queste hanno effetto cogente per i Comuni, che devono adeguarsi, con i propri atti, a tali scelte.

Il Sole 24 ORE aderisce a  The Trust Project

P.I. 00777910159 © Copyright Il Sole 24 Ore Tutti i diritti riservati

ISSN 2724-203X - Norme & Tributi plus Enti Locali & Edilizia [<https://ntplusentilocaliedilizia.ilssole24ore.com>]

